

L'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy, richiama la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento di bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), e, in particolare, l'articolo 68 (Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020), recante:

- “1. Ai soggetti residenti in Valle d'Aosta che hanno beneficiato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di un'indennità mensile ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e degli articoli 78, 84, 85 e 98 del d.l. 34/2020, è riconosciuta un'indennità integrativa pari a euro 400 mensili per i soli mesi per i quali è già risultato beneficiario delle indennità sopra richiamate, se non aventi diritto, per il mese di aprile 2020, alle indennità di cui agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020.*
- 2. L'indennità è concessa a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dai richiedenti in possesso del requisito di cui al comma 1, tramite la piattaforma elettronica unica dedicata di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2020.*
- 3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 200.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione15, Programma 03, Titolo 1.*
- 4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.”.*

Richiama la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificata dalla legge regionale 25 maggio 2020, n. 6, e in particolare:

- l'articolo 5 (*Indennizzo per la sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020*);
- l'articolo 7 (*Indennità alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito*).

Precisa che sono state approvate delle disposizioni per dare attuazione ai sopra richiamati articoli della l.r. 5/2020 con le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- ✓ n. 384 in data 15 maggio 2020 recante “Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della misura "Indennizzo per la sospensione dell'attività disposta dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020" di cui all'articolo 5 della legge regionale 5/2020. Prenotazione di spesa”;
- ✓ n. 418 in data 28 maggio 2020 recante “Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della misura "Indennità alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito" di cui all'articolo 7 della legge regionale 5/2020, come modificata dalla l.r. 6/2020. Prenotazione di spesa”;
- ✓ n. 419 in data 28 maggio 2020 recante “Approvazione, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2020, dell'aggiornamento delle disposizioni di cui all'allegato alla DGR 384/2020 per l'attuazione della misura "Indennizzo per la sospensione dell'attività disposta dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020". Prenotazione di spesa”.

Precisa, altresì, che le istanze di accesso alle indennità previste agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020, sono tuttora in fase di raccolta, attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale, e che le stesse, tenuto conto dello stato di emergenza sul

territorio nazionale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, potranno essere presentate sino al 31 luglio 2020.

Richiama il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare, gli articoli:

- ✓ articolo 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e in particolare il comma 1, recante:
“1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;
- ✓ articolo 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), e in particolare il comma 1, recante:
“1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;
- ✓ articolo 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), e in particolare il comma 1, recante:
“1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo ((2020)), pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;
- ✓ articolo 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), e in particolare il comma 1, recante:
“1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo ((2020)), pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;
- ✓ articolo 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo):
“1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo ((2020)), pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

- ✓ articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19), e in particolare il comma 1, recante:
“1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.”;
- ✓ articolo 96 (Indennità collaboratori sportivi), e in particolare il comma 1, recante:
“1. L'indennità di cui all'articolo 27 ((del presente decreto)) è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.

Richiama il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare, gli articoli:

- ✓ articolo 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) e in particolare i commi 1 e 2, recanti:
*“1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all' articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “1.150 milioni”;
b) al comma 2, la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.*
*2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.”;*
- ✓ articolo 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19):
“1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla

- legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.*
- 2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento... (omissis).*
 - 3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.*
 - 4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all' articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.*
 - 5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*
 - 6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*
 - 7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.*
 - 8. E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:*

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
 - c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, ... (omissis);
13. ... (omissis);
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. 15... (omissis).”;
- ✓ articolo 85 (Indennità per i lavoratori domestici), e in particolare i commi 1 e 2, recanti:

- “1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.*
- 2. L'indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.”;*
- ✓ articolo 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi):
- “1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.*
- 2. ... (omissis);*
- 3. ... (omissis)... Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.*
- 4. ... (omissis);*
- 5. ... (omissis);*
- 6. ... (omissis);*
- 7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane... (omissis).”*

Dà atto che le indennità sopra richiamate, contenute nel decreto legge Cura Italia (18/2020) e nel decreto legge Rilancio (34/2020), sono disposte, con alcune eccezioni, per i mesi di marzo, aprile e maggio e sono rivolte alle seguenti tipologie di lavoratori che devono risultare in possesso dei requisiti previsti dalle medesime norme:

- ✓ Liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o a società semplici, con attività di lavoro autonomo;
- ✓ Collaborazione coordinata e continuativa;
- ✓ Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO;
- ✓ Lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali;
- ✓ Lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali;

- ✓ Lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con reddito derivante non superiore a 50.000 euro);
- ✓ Lavoratori dello spettacolo (con almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e con reddito derivante non superiore a 35.000 euro);
- ✓ Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali;
- ✓ Lavoratori intermittenti;
- ✓ Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale;
- ✓ Incaricati alle vendite al domicilio;
- ✓ Lavoratori in somministrazione (impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali);
- ✓ Lavoratori domestici;
- ✓ Collaboratori sportivi.

Precisa, inoltre, che le misure previste dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 5/2020, così come modificata dalla legge regionale 6/2020 e le cui modalità applicative sono state specificate nelle delibere della Giunta regionale sopra citate, sono intervenute in aiuto, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei medesimi soggetti individuati dalla normativa nazionale, con alcune specifiche eccezioni e con alcune difformità rispetto ai requisiti di accesso alle diverse indennità con conseguenza che i beneficiari non risultano completamente sovrapponibili; al fine di dare risposta a livello regionale a tutte le fattispecie individuate a livello nazionale, l'articolo 68 della legge regionale 8/2020 ha individuato quali beneficiari dell'indennità prevista nel medesimo articolo, pari a 400 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, coloro che, residenti in Valle d'Aosta nei mesi per i quali si chiede l'indennità, non hanno avuto accesso, per mancanza di requisiti, alle indennità regionali in argomento, con specifico riferimento al mese di aprile, ma che, al contrario, hanno beneficiato di quelle di cui agli articoli sopra richiamati del d.l. 18/2020 e del d.l. 34/2020, tenuto conto di ciascun mese.

Comunica, come specificato dagli uffici della Struttura competente, che l'indennità di cui all'articolo 68 della l.r. 8/2020 è integrativa a favore di coloro che ne hanno diritto, secondo quanto precisato al punto precedente, delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto legge 18/2020 e degli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto legge 34/2020, così come precisato al comma 1 del medesimo articolo, ciò significando che tale indennità si aggiunge a quelle percepite a livello nazionale per i soggetti specificatamente individuati dalla norma regionale, con riferimento al singolo mese.

Mette in evidenza che, essendo stabilito al 31 luglio 2020 il termine per la presentazione delle domande per accedere ai benefici di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 5/2020, nel caso in cui un lavoratore, pur avendone diritto, non abbia presentato la domanda relativa al mese di aprile 2020 per accedere a tali misure nel termine richiamato, il medesimo non potrà in alcun caso presentare istanza per la misura di cui all'articolo 68 della legge regionale 8/2020, pur avendo beneficiato delle indennità di cui alla normativa nazionale, in quanto la norma regionale esplicitamente recita *“se non aventi diritto, per il mese di aprile 2020, alle indennità di cui agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020”*, intendendosi con tale disposizione che la norma non ammette l'opzione tra le diverse tipologie previste dalle norme regionali.

Richiama, altresì, il comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 8/2020, per effetto del quale la gestione dell'indennità di cui alla presente deliberazione, nonché della relativa erogazione, avviene per modalità telematica tramite una piattaforma elettronica unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione, di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2020.

Richiama la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che all'articolo 12 recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Precisa che, considerato che la misura in parola è integrativa rispetto a quelle sopra richiamate previste dalla legge regionale 5/2020, si intende applicabile l'articolo 1, comma 1bis della medesima legge regionale che stabilisce che, ferma restando la disciplina in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, le misure di cui alla presente legge sono concesse sulla base dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell'accesso a ogni singolo aiuto, nonché di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente ai fini dell'accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi previste; tale disposizione è riportata anche all'articolo 61 della l.r. 8/2020, con esclusivo riferimento al capo XI della medesima legge.

Richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale 590 in data 10 luglio 2020 "Approvazione delle modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per l'accesso alle misure di aiuto di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 previste dalla l.r. 5/2020, come modificata dalla l.r. 6/2020" che ha stabilito al punto 3 del dispositivo che nel caso di attivazione di nuove misure per le medesime finalità poste in capo alla Struttura temporanea emergenza economica COVID-19, troveranno applicazione le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'allegato alla medesima deliberazione, demandando l'approvazione della scheda di dettaglio relativa alla specifica misura ad un provvedimento del dirigente della struttura competente.

Sottolinea la necessità, dato quanto sopra, di definire delle disposizioni applicative della misura in parola stabilite nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Precisa, inoltre, che l'indennità è concessa a domanda per ordine cronologico di ricevimento (data e ora) sulla piattaforma informatica sopra richiamata, sulla base dei dati auto-dichiarati dai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla misura, così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 8/2020, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti dalla medesima legge regionale; le domande di accesso alla misura, potranno essere presentate sino al 15 settembre 2020.

Comunica che, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 8/2020, il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per l'indennità di cui all'articolo

68 della legge regionale 8/2020 è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Evidenzia che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 15.003 "Sostegno all'occupazione", attribuisce alla Struttura temporanea Emergenza economica Covid-19 le risorse necessarie per la misura di cui trattasi.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy;

richiamata la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5;

richiamata la legge regionale 25 maggio 2020, n. 6;

richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8;

richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

considerato che il Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 15.003 "Sostegno all'occupazione", attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 dell'Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 8/2020, le disposizioni per l'attuazione della misura "Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020" di cui all'allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che l'indennità è concessa a domanda per ordine cronologico di ricevimento (data e ora) sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2020, sulla base dei dati autodichiarati dai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla misura, così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 8/2020;
3. di stabilire che le domande di accesso alla misura di cui al punto 1 potranno essere presentate sino al 15 settembre 2020;
4. di dare atto che i beneficiari per poter accedere all'indennità di cui al punto 1 non devono aver avuto diritto, per il mese di aprile 2020, di presentare domanda per le indennità di cui agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020, tenuto anche conto delle disposizioni approvate con le deliberazioni della Giunta regionale 384 in data 15 maggio 2020 e nn. 418 e 419 in data 28 maggio 2020 e quindi, per tale motivo, non devono avere presentato istanza, per il mese di aprile 2020, per le medesime indennità;
5. di dare atto che, ferma restando la disciplina in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, gli aiuti di cui alla presente deliberazione sono concessi sulla base dei dati auto-dichiarati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti ai fini dell'accesso all'indennità e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che troveranno applicazione con riferimento alla misura di cui alla presente deliberazione le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 590/2020, demandando l'approvazione della scheda di dettaglio relativa alla misura di cui al punto 1 ad un provvedimento del dirigente della struttura competente;
7. di dare atto che, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 8/2020, il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per l'indennità di cui all'articolo 68 della legge regionale 8/2020 è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
8. di approvare per l'anno 2020 la spesa per un importo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), per l'attuazione della misura "Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020" di cui all'articolo 68 della l.r. 8/2020 e di prenotarla sul capitolo U0025137 "Trasferimenti correnti a famiglie non ricomprese tra i beneficiari delle indennità previste dagli artt. 5 e 7 della l.r. 5/2020 (Emergenza Covid-19) - (Avanzo 2019)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che le somme verranno erogate entro il 31/12/2020;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 in data 24 luglio 2020

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "INDENNITÀ AI SOGGETTI NON RICOMPRESI NEGLI ARTICOLI 5 E 7 DELLA L.R. 5/2020" AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DELLA L.R. 8/2020.

A. SOGGETTI BENEFICIARI

L'articolo 68 della legge regionale 8/2020 prevede una indennità per coloro che non hanno i requisiti per accedere, con riferimento al mese di aprile, alle indennità di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 5/2020.

La norma, infatti, riconosce ai residenti in Valle d'Aosta, esclusi per mancanza dei requisiti dall'accesso agli aiuti di cui al punto precedente, un'indennità integrativa pari a 400 euro mensili, con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per i soli mesi in cui hanno già beneficiato delle indennità mensili previste:

- dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento agli articoli:
 - ✓ 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
 - ✓ 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago);
 - ✓ 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali);
 - ✓ 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo);
 - ✓ 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo);
 - ✓ 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);
 - ✓ 96 (Indennità collaboratori sportivi);
- dal decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento agli articoli:
 - ✓ 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);
 - ✓ 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19);
 - ✓ 85 (Indennità per i lavoratori domestici);
 - ✓ 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi).

B. REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Sono, quindi, identificati quali beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 68 della legge regionale 8/2020 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ essere residenti in Valle d'Aosta nel mese (marzo e/o aprile e/o maggio 2020) per il quale è presentata la domanda di indennità;
- ✓ aver beneficiato nel mese (marzo e/o aprile e/o maggio 2020) per il quale è presentata la domanda di indennità, di una delle indennità mensili previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dagli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- ✓ non avere diritto, per il mese di aprile 2020, alle indennità di cui agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020, tenuto anche conto delle disposizioni approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 384 in data 15 maggio 2020 e nn. 418 e 419 in data 28 maggio 2020 e quindi, per tale motivo, non avere presentato istanza, per il mese di aprile 2020, per le medesime indennità.

C. INDENNITÀ

L'indennità prevista dalla misura di cui all'articolo 68 della legge regionale 8/2020 è pari a 400 euro al mese.

L'indennità sarà erogata per l'importo mensile di 400 euro per ogni mese, marzo e/o aprile e/o maggio 2020, in cui risultano soddisfatti i requisiti richiesti, specificati al punto B.

D. COMPATIBILITÀ TRA ISTITUTI

La misura di cui all'articolo 68 della l.r. 8/2020, di cui alle presenti disposizioni, è:

- integrativa delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cioè è cumulabile con le indennità previste dai medesimi articoli;
- non è cumulabile con le indennità previste agli articoli 5 e 7 della legge regionale 5/2020, come modificata dalla legge regionale 6/2020.

Ogni persona fisica può inoltrare un'unica domanda di indennità ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 8/2020 con riferimento a ciascun mese, anche se in possesso dei requisiti per accedere a più fattispecie.